

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)

(b.u. 28 dicembre 2011, n. 52, straord.)

Capo I

Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 dello Statuto speciale le disposizioni di questa legge, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4 del predetto articolo, definiscono gli obblighi a carico della Provincia e degli enti locali, degli enti e organismi da essi controllati, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'articolo 79, anche per assicurare le finalità di coordinamento della finanza pubblica definite dalla legislazione dello Stato.

2. Per i fini del comma 1 e di quanto già previsto dall'articolo 9 (Primi adempimenti per l'attuazione della delega relativa all'Università degli studi di Trento), comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli obblighi a carico dell'Università sono definiti con le modalità previste dall'articolo 68.

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dell'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia

1. *omissis* ⁽¹⁾
2. *omissis* ⁽²⁾
3. *omissis* ⁽³⁾

4. L'efficacia dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 può essere prorogata di un anno con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione a quanto corrispondentemente disposto a livello nazionale.

5. Per gli anni 2010 e 2011 si applica l'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 19 del 2009 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 3 di quest'articolo.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di finanza locale, e definizione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2012

1. *omissis* ⁽⁴⁾

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), l'ammontare complessivo massimo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2012 è

determinato nella misura stabilita dalla tabella D.

Art. 4
omissis ⁽⁵⁾

Art. 5
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

omissis ⁽⁶⁾

3. Per i fini dell'articolo 25 bis, comma 4 ter, della legge provinciale n. 3 del 2006 si provvede con gli stanziamenti già autorizzati ai sensi dell'articolo 17 (Partecipazioni azionarie), comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

Art. 6
Disposizioni per favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di opere pubbliche e integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")

1. La Provincia favorisce il coinvolgimento di finanziamenti privati nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche, avvalendosi del supporto di Cassa del Trentino s.p.a., mediante la concessione di specifici contributi destinati al finanziamento delle opere contenute negli strumenti di programmazione degli enti interessati. Questi contributi sono corrisposti in luogo dei finanziamenti previsti dalle leggi di settore o di quelli previsti dalla normativa sulla finanza locale.

2. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi dalla Provincia, che si avvale di Cassa del Trentino s.p.a. per l'istruttoria finanziaria, e possono essere erogati anche per il tramite della medesima società, con le modalità previste dall'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del valore della spesa ammissibile a finanziamento. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, tenendo conto anche della rilevanza dell'intervento, del grado di coinvolgimento atteso dei capitali privati e del co-finanziamento dell'ente locale promotore.

4. *omissis* ⁽⁷⁾

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si fa fronte con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore oppure già autorizzate dalla normativa sulla finanza locale.

Art. 7
omissis ⁽⁸⁾

Art. 8
omissis ⁽⁹⁾

Capo II
Disposizioni in materia di tributi provinciali e locali

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 11 bis della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi ai tributi, e altre disposizioni in materia

1. *omissis* ⁽¹⁰⁾

2. *omissis* ⁽¹¹⁾

3. *omissis* ⁽¹²⁾

4. Per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di questa legge si applica l'articolo 11 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2000 nel testo vigente prima della modificazione apportata dal comma 3 di quest'articolo.

5. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), è ridotta di tre punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 9 bis

Disposizioni in materia di addizionali provinciale e comunali all'accisa sull'energia elettrica

1. Questo articolo persegue l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica gravante sui contribuenti a seguito dell'entrata in vigore della disciplina attuativa dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

2. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all'approvazione di una disciplina organica provinciale in materia tributaria, l'addizionale provinciale prevista dall'articolo 11 (Disposizioni in materia di tributi provinciali) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ridotta di euro 9,30 per mille kWh.

3. Ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge n. 511 del 1988, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di euro 18,59 per mille kWh e di euro 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di centoventi giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).

4. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 di questo articolo, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012, ove già effettuati,

danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell'imposta.

5. Alle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le maggiori devoluzioni previste dall'articolo 70 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale è autorizzata ad apporre al bilancio le variazioni conseguenti a questo articolo, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) ⁽¹³⁾.

Art. 9 ter

Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati rurali

1. Ai sensi dell'articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale i comuni, oltre a quanto previsto dall'articolo 13, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento.

2. Per l'anno 2012 i comuni possono deliberare la predetta riduzione entro il termine massimo stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione ⁽¹⁴⁾.

Art. 10

omissis ⁽¹⁵⁾

Art. 11

omissis ⁽¹⁶⁾

Capo III

Disposizioni in materia di contabilità, programmazione e società provinciali

Art. 12

omissis ⁽¹⁷⁾

Art. 13

omissis ⁽¹⁸⁾

Art. 14

omissis ⁽¹⁹⁾

Art. 15

Modificazione dell'articolo 18 (Concessione di crediti a società controllate) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e altre disposizioni in materia

1. *omissis* ⁽²⁰⁾
2. Per sostenere la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 15 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2013 e di 15 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2014. I finanziamenti sono infruttiferi e la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2022.
3. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 15 milioni di euro per l'anno 2014 sull'unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore) del bilancio provinciale.

Capo IV

Disposizioni in materia di personale e di organizzazione

Art. 16

Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca è fissata in 218.266.010 euro per l'anno 2012, in 218.266.010 euro per l'anno 2013 e in 218.266.010 euro per l'anno 2014 e per gli anni successivi. Questa spesa è aumentata delle somme previste dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.
2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2012-2014 e successivi per il personale del comparto scuola è fissata in 486.164.347 euro per l'anno 2012 e in 486.164.347 euro per l'anno 2013 e successivi.
3. *omissis* ⁽²¹⁾

Art. 17

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di incrementi retributivi per il personale insegnante, e altre disposizioni in materia di personale

1. *omissis* ⁽²²⁾
2. Per una quota pari al 50 per cento della spesa a carico dell'anno 2011 derivante dagli incrementi retributivi attribuiti al personale insegnante della scuola a carattere statale, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 27 del 2010, la Provincia utilizza le risorse individuate dal comma 2 del medesimo articolo. Per gli anni successivi, alla spesa derivante dall'attribuzione delle posizioni retributive maturate a partire dall'anno 2011 si fa fronte con economie di spesa a regime derivanti da riduzioni di spesa relative al settore della scuola. In caso di insufficienza delle economie alla copertura della spesa si provvede con le risorse individuate dal primo periodo di questo comma.
3. Dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici.

Art. 18
omissis ⁽²³⁾

Art. 19

Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali e abrogazione dell'articolo 60 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche ai fini del rispetto dei limiti contenuti nel patto di stabilità interno, la Provincia procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella percentuale massima dello 0,85 per cento del limite della spesa prevista dall'articolo 16 per il personale del comparto delle autonomie locali.

2. Sono escluse dalla limitazione stabilita dal comma 1 le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e dall'articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia e quelle previste dall'articolo 63 della legge provinciale n. 2 del 2009.

3. La Giunta provinciale individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia e impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), direttive per la quantificazione delle dotazioni di personale a tempo indeterminato.

4. *omissis* ⁽²⁴⁾

Art. 20

Modalità di verifica del conseguimento delle economie di gestione

1. Il fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale è alimentato con risorse a carico del bilancio provinciale costituite da:

- a) risorse previste dai vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro e da norme speciali per l'incentivazione della produttività e altri obiettivi specifici;
- b) risorse pari al 25 per cento delle economie di gestione stabilite in base al comma 2.

2. Le economie di gestione sono quantificate dalla Giunta provinciale e dall'organo di governo dell'ente strumentale all'inizio dell'esercizio finanziario, sulla base dei programmi di contenimento e di razionalizzazione delle spese dell'ente.

3. La Giunta provinciale approva i criteri e le modalità per la quantificazione preventiva e consuntiva delle economie nonché le modalità di gestione contabile per l'eventuale trasferimento di fondi dai capitoli di spesa interessati dalle economie di gestione al fondo previsto dal comma 1. In relazione alla verifica a consuntivo si provvede a rideterminare l'importo del fondo.

Art. 21
omissis ⁽²⁵⁾

Art. 22

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo al trattamento di fine rapporto del personale provinciale

1. *omissis* ⁽²⁶⁾
2. Il comma 13 bis dell'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997, come sostituito da quest'articolo, è efficace dal 1° gennaio 2011.

Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

omissis ⁽²⁷⁾

15. Al personale non confermato alla direzione di un dipartimento o di un'agenzia a seguito di eventuali accorpamenti di dipartimenti e di agenzie è attribuito, fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, l'incarico previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), con conservazione del trattamento economico, oltre all'eventuale direzione di una struttura di secondo livello.

16. In relazione a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dal comma 3 di quest'articolo, nonché da quanto previsto dal comma 15 di quest'articolo, la Giunta provinciale approva uno o più atti organizzativi che dispongono la riorganizzazione dei dipartimenti e delle agenzie di primo livello e fissano altresì la decorrenza dei relativi effetti che non può essere posteriore al 31 marzo 2012.

17. Il comma 9 quater dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dal comma 5 di quest'articolo, è efficace dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22.

Capo V

Disposizioni in materia di semplificazione e di nomine

Art. 24

omissis ⁽²⁸⁾

Art. 25

omissis ⁽²⁹⁾

Art. 26

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

1. *omissis* ⁽³⁰⁾
5. Per gli organi delle società il cui ultimo esercizio sociale scade il 31 dicembre 2011

l'elenco previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 2010 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Alla pubblicazione entro quest'ultimo termine si provvede anche se l'elenco degli organi in scadenza è già stato pubblicato; in tal caso restano ferme le candidature proposte nei termini indicati da avvisi pubblicati prima della data di entrata in vigore di questa legge ed è assegnato un nuovo termine per la presentazione di ulteriori candidature.

Capo VI

Disposizioni in materia di sanità

Art. 27
omissis ⁽³¹⁾

Art. 28

Qualificazione e innovazione della spesa sanitaria

1. La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, può procedere alla ricognizione e alla rideterminazione delle tariffe applicate alle prestazioni del servizio sanitario provinciale, a fini di contenimento della spesa pubblica.

2. Una quota del fondo sanitario provinciale, stabilita dalla Giunta provinciale, può essere destinata a progetti finalizzati allo sviluppo della medicina di base, anche attraverso progetti di associazione e promuovendo forme sperimentali di coinvolgimento dei medici convenzionati nell'organizzazione del distretto sanitario.

Art. 29
omissis ⁽³²⁾

Art. 30
omissis ⁽³³⁾

Art. 31
omissis ⁽³⁴⁾

Capo VII

Disposizioni in materia di politiche sociali, famiglia, lavoro e solidarietà internazionale

Art. 32
omissis ⁽³⁵⁾

Art. 33

Interventi per promuovere l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti aventi i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa privata, la Provincia può costituire un fondo presso un ente scelto, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, tra i soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei fondi pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, operanti in provincia di Trento.

2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce l'entità del fondo, i soggetti ammissibili, i limiti di garanzia accordabili per le operazioni di finanziamento nel rispetto della sostenibilità per il nucleo familiare delle obbligazioni assunte e comunque nel limite massimo del 50 per cento della quota capitale, le tipologie di finanziamento ammissibili a garanzia, le eventuali priorità di accesso e le altre modalità di gestione del fondo.

3. I rapporti tra la Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 1 sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo del fondo, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli obblighi relativi al recupero delle somme pagate con surrogazione in relazione alle garanzie prestate, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo.

4. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012 sull'unità previsionale di base 65.10.210 (Contributi ai privati per costruzione, acquisto e risanamento).

Art. 34
omissis ⁽³⁶⁾

Art. 35
omissis ⁽³⁷⁾

Art. 36
omissis ⁽³⁸⁾

Art. 37
omissis ⁽³⁹⁾

Art. 38

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna)

1. *omissis* ⁽⁴⁰⁾

2. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge; sono conseguentemente rideterminate le indennità spettanti al consigliere di parità e al viceconsigliere di parità, ferma restando la corresponsione fino alla data di entrata in

vigore di questa legge delle indennità stabilite dalla normativa statale fino all'anno 2009.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

omissis ⁽⁴¹⁾

10. Le commissioni locali per l'impiego esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge sono soppresse.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

Art. 40

omissis ⁽⁴²⁾

Art. 41

omissis ⁽⁴³⁾

Art. 42

omissis ⁽⁴⁴⁾

Capo VIII

Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 43

Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale

1. Per riqualificare il patrimonio edilizio e fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità che comportino anche il miglioramento energetico degli immobili, con particolare riferimento a quelli realizzati da giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, e nubendi, la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi per i predetti interventi. Il fondo è ripartito tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 9; i criteri tengono conto della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. Un terzo delle risorse del fondo è riservato a interventi sulla prima casa di abitazione per giovani coppie sposate o conviventi more uxorio, o per nubendi.

2. Il contributo è concesso per le tipologie d'intervento individuate dalla deliberazione prevista dal comma 9, che devono garantire anche il miglioramento energetico dell'immobile, nella misura del 30 per cento della spesa ammessa. Il contributo è concesso solo per interventi inerenti le singole unità abitative e relative pertinenze costituenti la prima casa delle persone fisiche richiedenti; la deliberazione prevista dal comma 9 può individuare casi e condizioni di ammissione a contributo per interventi su

immobili non ancora di proprietà del richiedente o non ancora accatastati quali unità abitative, oppure su parti comuni degli edifici.

3. La deliberazione prevista dal comma 9 stabilisce una soglia massima dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'ammissione a contributo della domanda. La soglia minima dell'ICEF è fissata in 0,15. La deliberazione può disciplinare la determinazione dell'ICEF anche in deroga alle disposizioni in vigore.

4. Le graduatorie sono formate con riguardo al miglioramento energetico dell'edificio; la deliberazione prevista dal comma 9 può tener conto dei nuclei familiari qualificabili come famiglia numerosa. Per gli interventi destinati alle giovani coppie e nubendi le graduatorie sono formate anche tenendo conto dell'ICEF. In deroga parziale a quanto previsto dal comma 3, per la parte della spesa prevista per la ristrutturazione dell'immobile riferita agli interventi di riqualificazione energetica, limitatamente a quella destinata all'isolamento perimetrale, dei solai e del tetto, nonché a porte, finestre e infissi, si prescinde dai limiti di soglia di indicatore ICEF.

5. Ciascuna comunità, entro il termine definito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 9, può elevare la percentuale di contributo per le giovani coppie o nubendi fino al 40 per cento.

6. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità. Se la comunità non è ancora sufficientemente organizzata per far fronte a tali compiti essa può avvalersi di Cassa del Trentino s.p.a., previa intesa con la Provincia e con oneri a carico di quest'ultima.

7. La domanda di contributo è ammissibile solo se per la realizzazione dell'intervento è stata rilasciata la concessione o, per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, è decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori.

8. Il contributo è concesso anche per gli interventi per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio prima dell'entrata in vigore di quest'articolo, purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva a quella dell'entrata in vigore.

9. Con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Giunta provinciale stabilisce la disciplina attuativa di quest'articolo e, in particolare:

- a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti della domanda di concessione del contributo, e le modalità di erogazione di quest'ultimo;
- b) le tipologie di spesa ammissibile e il limite minimo e massimo di tali spese, comunque non superiore a 120.000 euro per unità abitativa e relative pertinenze;
- c) il termine massimo entro cui devono essere ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo;
- d) il divieto di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- e) le modalità di redazione delle graduatorie;
- f) i casi e i criteri di rideterminazione o di revoca del contributo, compresi quelli relativi al mancato conseguimento del miglioramento energetico dichiarato in sede di presentazione della domanda;
- g) le modalità di erogazione dei contributi, anche per quote annuali ⁽⁴⁵⁾.

10. La deliberazione prevista dal comma 9 può determinare i casi di esclusione dall'ammissione a contributo di richiedenti che abbiano già ricevuto contributi provinciali per l'acquisto o la riqualificazione della casa o di interventi su immobili che abbiano già formato oggetto di tali contributi.

11. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati dal territorio in questione con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e dai relativi protocolli operativi.

12. Alle agevolazioni previste da quest'articolo non si applica la legge provinciale 13

novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

omissis ⁽⁴⁶⁾

4. In relazione alla perdurante situazione di crisi economica-finanziaria, gli obblighi e i vincoli di natura finanziaria o occupazionale posti a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell'articolo 32 della medesima legge, se non sono rispettati negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, sono differiti a partire dall'esercizio 2014.

5. Il comma 4 si applica anche ai vincoli e agli obblighi differiti ai sensi dell'articolo 35, commi 9 e 10, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

6. Entro il nuovo termine fissato ai sensi del comma 4 l'interessato può chiedere la ridefinizione degli obblighi e dei vincoli o la loro rimozione in relazione alla situazione economico-finanziaria e alla rilevanza sociale dell'impresa, nonché all'andamento del settore di appartenenza. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la ridefinizione o la rimozione degli obblighi e dei vincoli, nonché i casi e le condizioni nei quali può essere disposta la riduzione proporzionale del contributo. La domanda è decisa previo parere del comitato per gli incentivi alle imprese; fino alla data prevista dal relativo provvedimento, e comunque in caso di esito negativo, si applicano i commi 4 e 5.

Art. 45

omissis ⁽⁴⁷⁾

Art. 46

omissis ⁽⁴⁸⁾

Art. 47

omissis ⁽⁴⁹⁾

Art. 48

omissis ⁽⁵⁰⁾

Art. 49

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)

omissis ⁽⁵¹⁾

5. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agricoltura, come inserito

dal comma 1 di quest'articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2012 o, ove successiva, dalla data di nuova nomina dei revisori successiva alla scadenza dell'organo il cui mandato è in corso in tale data.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 50
omissis ⁽⁵²⁾

Capo IX

Disposizioni in materia di lavori pubblici, contratti, infrastrutture, trasporti, protezione civile e servizi pubblici

Art. 51
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

omissis ⁽⁵³⁾

18. Per l'attuazione degli obiettivi posti dalla normativa nazionale in relazione alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori con riguardo alla necessità di assicurare la corretta quantificazione del costo del lavoro negli appalti di servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono elaborare i bandi di gara tenendo conto di quanto disposto dalla disciplina contenuta nell'articolo 30, comma 5 bis, della legge provinciale sui lavori pubblici, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 52
omissis ⁽⁵⁴⁾

Art. 53
omissis ⁽⁵⁵⁾

Art. 54
omissis ⁽⁵⁶⁾

Art. 55
omissis ⁽⁵⁷⁾

Art. 56
omissis ⁽⁵⁸⁾

Capo X

Disposizioni in materia di ambiente, energia, edilizia e urbanistica

Art. 57
omissis ⁽⁵⁹⁾

Art. 58
Modificazione dell'articolo 12 bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale)

1. *omissis* ⁽⁶⁰⁾
2. La rideterminazione, ove più favorevole, del limite previsto dall'articolo 12 bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale, come modificato dal comma 1, può essere disposta anche nei confronti delle domande presentate nel corso del 2011, ancorché già finanziate.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 59
omissis ⁽⁶¹⁾

Art. 60
omissis ⁽⁶²⁾

Art. 61
omissis ⁽⁶³⁾

Art. 62
omissis ⁽⁶⁴⁾

Art. 63
omissis ⁽⁶⁵⁾

Art. 64
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), e dell'articolo 15 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4 (Misure straordinarie per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici)

omissis ⁽⁶⁶⁾
30. *omissis* ⁽⁶⁷⁾

31. Sono fatti salvi gli accertamenti della conformità urbanistica effettuati fino alla data di entrata in vigore di questa legge, anche prescindendo dal parere della CPC previsto dagli articoli 108, comma 2, e 110, comma 2, della legge urbanistica provinciale, nel testo in vigore prima delle modificazioni introdotte dal presente articolo.

32. In prima applicazione, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 27 sono fatti salvi i pareri espressi fino alla data di entrata in vigore di questa legge dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e dalle commissioni edilizie ai fini del rilascio della concessione in deroga, anche prescindendo dal parere della CPC previsto dall'articolo 112, comma 3, della legge urbanistica provinciale nel testo in vigore prima della modificazioni introdotte dal comma 22 e dal comma 27 della presente legge.

Capo XI

Disposizioni in materia di demanio idrico provinciale, foreste e pesca

Art. 65

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

omissis ⁽⁶⁸⁾

4. Fino alla data di efficacia delle deliberazioni della Giunta provinciale previste dall'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche, come sostituito dal comma 1 di quest'articolo, continua ad applicarsi la disciplina afferente i canoni per le utenze di acqua pubblica vigente alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

Art. 66

omissis ⁽⁶⁹⁾

Art. 67

Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)

omissis ⁽⁷⁰⁾

6. L'articolo 15 della legge provinciale sulla pesca, come sostituito dal comma 2 di quest'articolo, si applica a decorrere dalla data stabilita nella deliberazione prevista dal medesimo articolo 15, comma 3. Fino a tale data continua ad applicarsi il testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge.

Capo XII

Disposizioni in materia di esercizio delle funzioni delegate relativamente all'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di istruzione, ricerca e cultura

Art. 68

Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), e dell'articolo 20 della legge provinciale 5 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca)

omissis ⁽⁷¹⁾

4. Gli articoli 1, 1 bis, 3, 5 e 6 della legge provinciale n. 29 del 1993, nonché l'articolo 53 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, l'articolo 27 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, e l'articolo 4 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, sono abrogati. Essi continuano comunque ad applicarsi fino alla data di approvazione dell'atto d'indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 29 del 1993, come sostituito dal comma 2. L'atto d'indirizzo può anche contenere la disciplina transitoria necessaria a seguito della soppressione dell'accordo di programma e dell'adozione dell'atto d'indirizzo.

5. *omissis* ⁽⁷²⁾

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 69
omissis ⁽⁷³⁾

Art. 70
omissis ⁽⁷⁴⁾

Art. 71

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)

omissis ⁽⁷⁵⁾

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale dà specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per l'armonizzazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 di questo articolo con i contratti collettivi provinciali del comparto scuola.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 72
omissis ⁽⁷⁶⁾

Art. 73
omissis ⁽⁷⁷⁾

Capo XIII

Disposizioni in materia di minoranze linguistiche

Art. 74
omissis ⁽⁷⁸⁾

Art. 75
omissis ⁽⁷⁹⁾

Art. 76
omissis ⁽⁸⁰⁾

Art. 77
omissis ⁽⁸¹⁾

Capo XIV
Disposizioni finali

Art. 78
Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nelle tabelle B e C.
3. Per l'anno 2012 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 79
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A - Tabella D
omissis ⁽⁸²⁾

NOTE

- (1) Comma modificativo dell'art. 2 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (2) Comma modificativo dell'art. 4 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (3) Comma modificativo dell'art. 2 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19; il testo delle modifiche, quindi, è

riportato in quest'ultimo articolo.

- (4) Comma modificativo dell'art. 8 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (5) Articolo aggiuntivo dell'art. 8 bis della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (6) Commi modificativi degli articoli 25 e 25 bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (7) Comma modificativo dell'art. 8 bis della l.p. 9 aprile 1973, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (8) Articolo modificativo degli articoli 2, 9 bis, 11 e 16 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (9) Articolo modificativo dell'art. 14 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (10) Comma modificativo dell'art. 4 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (11) Comma modificativo dell'art. 5 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (12) Comma modificativo dell'art. 11 bis della l.p. 20 marzo 2000, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 7 febbraio 2012, n. 2.
- (14) Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 7 febbraio 2012, n. 2.
- (15) Articolo modificativo dell'art. 27 e aggiuntivo degli articoli 27 bis, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies, 27 sexies della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (16) Articolo modificativo dell'art. 25 e aggiuntivo dell'art. 34 bis della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (17) Articolo modificativo degli articoli 9 bis, 27 ter, 31 e 51 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (18) Articolo modificativo dell'art. 12 ter della l.p. 8 luglio 1996, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (19) Articolo modificativo dell'art. 18 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (20) Comma modificativo dell'art. 18 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (21) Comma abrogativo dell'art. 15 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.
- (22) Comma modificativo dell'art. 3 della l.p. 27 dicembre 2010 n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (23) Articolo modificativo dell'art. 92 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (24) Comma abrogativo dell'art. 60 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.

- (25) Articolo modificativo degli articoli 2, 8, 16, 20, 23, 34, 37, 54, 57, 67 bis, 75 quater e aggiuntivo dell'art. 38 bis della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), abrogativo dell'art. 25 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13 e dell'art. 3 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, e connesse disposizioni finanziarie.
- (26) Comma modificativo dell'art. 9 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2 ; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (27) Commi modificativi degli articoli 10, 28, 29, 30, 32, 33, 38, 39 octies, 42, 44 e 45, sostitutivi dell'art. 33 bis, aggiuntivi degli articoli 33 ter e 39 novies della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 ; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (28) Articolo modificativo degli articoli 9, 11, 16, 19, 19 ter, aggiuntivo dell'art. 9 bis e sostitutivo dell'art. 16 sexies della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (29) Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 1 febbraio 1993, n. 3 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (30) Commi modificativi degli articoli 1, 3, 7 e 10 della l.p. 9 giugno 2010, n. 10 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge).
- (31) Articolo modificativo degli articoli 14, 44, 55, 56 e aggiuntivo degli articoli 19 bis e 21 bis della l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (32) Articolo modificativo dell'art. 43 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (33) Articolo modificativo dell'art. 48 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (34) Articolo modificativo dell'art. 22 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (35) Articolo modificativo degli articoli 44, 102 ter e aggiuntivo dell'art. 86 bis della l.p. 13 novembre 1992, n. 21 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (36) Articolo modificativo degli articoli 1, 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8 della l.p. 7 novembre 2005, n. 15 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (37) Articolo modificativo degli articoli 19, 23, 34, 35, 36, 43, 53 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13, dell'art. 20 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi) e connesse disposizioni finanziarie.
- (38) Articolo modificativo degli articoli 6, 7 e 28 della l.p. 2 marzo 2011, n. 1; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (39) Articolo modificativo dell'art. 5 della l.p. 13 febbraio 1992, n. 8 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (40) Comma modificativo dell'art. 10 della l.p. 10 dicembre 1993, n. 41 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo).
- (41) Commi modificativi degli articoli 1 ter, 18, 22 e 23, aggiuntivi degli articoli 1 quater, 1 quinquies, 4 bis, 17 bis e 17 ter, abrogativi degli articoli 19, 20 e 21 della l.p. 16 giugno 1983, n. 19, abrogativi dell'art. 2 della l.p. 23 agosto 1993, n. 19 e modificativi dell'art. 34 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in queste leggi).
- (42) Articolo aggiuntivo dell'art. 3 bis della l.p. 10 ottobre 2006, n. 6; il testo del nuovo articolo, quindi, è

riportato in quest'ultima legge.

- (43) Articolo modificativo dell'art. 2 della l.p. 15 marzo 2005, n. 4 e dell'art. 2 della l.p. 17 marzo 1988, n. 10 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi), e connesse disposizioni finanziarie.
- (44) Articolo modificativo degli articoli 1, 6, 8, 9 e 10 della l.p. 3 novembre 2000, n. 12 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (45) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 14 febbraio 2012, n. 187, modificata dalla deliberazione 24 febbraio 2012, n. 334 (ambidue in b.u. 27 marzo 2012, n. 13, suppl. n. 1).
- (46) Commi modificativi degli articoli 16, 33 e 35 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge).
- (47) Articolo modificativo dell'art. 43 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (48) Articolo modificativo degli articoli 15, 36, 39, 49, 53, 59, 63, 73 e 75 della l.p. 30 luglio 2010, n. 17; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (49) Articolo modificativo degli articoli 2, 4, 5, 7, 9, 19, 20, 26, aggiuntivo degli articoli 13 bis e 27 bis della l.p. 14 luglio 2000, n. 9, modificativo dell'art. 20 del d.p.p. 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in questi due atti) e connesse disposizioni finanziarie.
- (50) Articolo modificativo degli articoli 23 e 37 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, e dell'art. 4 bis della l.p. 18 febbraio 1988, n. 6 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in queste due leggi).
- (51) Commi modificativi degli articoli 2, 35, 57 e 59 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (52) Articolo aggiuntivo dell'art. 23 bis della l.p. 19 dicembre 2001, n. 10; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (53) Commi modificativi degli articoli 1, 23, 25, 30, 32 bis, 33, 34, 37, 39, 40 bis, 41, 44, 50 ter, 50 quater, 51, 58.19 e 58.27 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (54) Articolo modificativo degli articoli 26 e 46 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (55) Articolo modificativo dell'art. 19 e aggiuntivo dell'art. 19.2 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (56) Articolo modificativo degli articoli 9, 23, 40 e 45 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (57) Articolo modificativo dell'art. 52 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (58) Articolo modificativo degli articoli 10 e 11 della l.p. 17 giugno 2004, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (59) Articolo modificativo degli articoli 51, 72, 86 bis, 95 e aggiuntivo degli articoli 86 ter e 86 quater del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultimo decreto.
- (60) Comma modificativo dell'art. 12 bis della l.p. 29 agosto 1988, n. 28; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (61) Articolo modificativo dell'art. 11 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

- (62) Articolo modificativo dell'art. 35 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (63) Articolo sostitutivo dell'art. 6 quinquies della l.p. 29 maggio 1980, n. 14 (il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (64) Articolo modificativo degli articoli 1 bis 1, 23 ter e aggiuntivo dell'art. 26 quinquies della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (65) Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 16; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (66) Commi modificativi degli articoli 7, 8, 23, 24, 31, 32, 34, 35, 37, 43, 59, 62, 68, 74, 76, 84, 97, 106, 108, 110, 112, 114, 134, 148, 149 bis e aggiuntivi dell'art. 113 bis della l.p. 4 marzo 2008, n. 1; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (67) Comma modificativo dell'art. 15 della l.p. 3 marzo 2010, n. 4; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (68) Commi sostitutivi dell'art. 16 decies, modificativi della rubrica del capo IV e aggiuntivi dell'art. 18 bis della l.p. 8 luglio 1976, n. 18; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (69) Articolo modificativo degli articoli 44, 96, 97, 111 e 112 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (70) Articolo aggiuntivo dell'art. 13 bis, sostitutivo dell'art. 15 e modificativo dell'art. 22 della l.p. 12 dicembre 1978, n. 60; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (71) Commi sostitutivi del titolo, dell'art. 2 e modificativi dell'art. 6 ter della l.p. 2 novembre 1993, n. 29; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (72) Comma modificativo dell'art. 20 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.
- (73) Articolo aggiuntivo dell'art. 26 bis della l.p. 24 maggio 1991, n. 9; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (74) Articolo modificativo degli articoli 38 e 43 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (75) Commi modificativi degli articoli 18, 22, 23, 56, 106, 118 e aggiuntivi dell'art. 69 bis della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.
- (76) Articolo modificativo dell'art. 54 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (77) Articolo modificativo degli articoli 8, 9 e 20 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (78) Articolo sostitutivo dell'art. 18 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6 (il testo sostitutivo, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (79) Articolo modificativo dell'art. 21 della l.p. 21 marzo 1977, n. 13 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo), e connesse disposizioni finanziarie.
- (80) Articolo modificativo degli articoli 97 e 98 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge), e connesse disposizioni finanziarie.
- (81) Articolo modificativo dell'art. 8 bis della l.p. 31 agosto 1987, n. 18; il testo delle modifiche, quindi, è

riportato in quest'ultimo articolo.

(82) Disposizioni finanziarie.